



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000272 del 16/12/2015

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale del 06 agosto 2010, n. DVA-DEC-2010-0000499, per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A., ubicata nel Comune di Messina (ME).

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, con modificazioni, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

UP



VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2008, n. 224, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, ed in particolare l’articolo 4, comma 5;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del 6 agosto 2010, n. DVA-DEC-2010-0000499, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l’esercizio della centrale di compressione gas della Società Snam Rete Gas S.p.A., ubicata nel Comune di Messina (ME);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



UP

VISTA la nota prot. n. CIPPC-2012-0261 del 23 aprile 2012 di costituzione del Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto DM 269 dell'11 ottobre 2013 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale del 6 agosto 2010, n. DVA-DEC-2010-0000499;

VISTA l'istanza del 30 giugno 2014, prot. n. Cent/rug 198, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 7 luglio 2014 al n. DVA-2014-22326, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'articolo 273, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale del 6 agosto 2010, n. DVA-DEC-2010-0000499, e la concessione dell'esenzione dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione in atmosfera per i parametri NOx e CO di cui all'Allegato II alla Parte Quinta del medesimo D.Lgs. 152/2006, previsto a partire dal 1 gennaio 2016;

VISTA la nota del 29 ottobre 2014, prot. DVA-2014-035071, con la quale la Direzione generale ha comunicato gli indirizzi applicativi in merito alla facoltà, per l'autorità competente, di concedere la deroga all'applicazione dei valori limite di emissione previsti dall'art. 273, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota del 4 novembre 2014, prot. DVA-2014-35902, con la quale la competente Direzione generale ha avviato il procedimento;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla Direzione Generale con nota DVA-2015-8700 del 30 marzo 2015;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dal Gestore con nota del 10 aprile 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 14 aprile 2015, al n. DVA-2015-9880;

VISTA la nota del 23 luglio 2015, prot. n. CIPPC-2015-1385, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale del 6 agosto 2010, n. DVA-DEC-2010-0000499 per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. ubicata nel Comune di Messina (ME);

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 9 ottobre 2015 della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., trasmesso ai partecipanti con nota del 14 ottobre 2015, prot. n. DVA-2015-25621;



VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RILEVATO che il Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina non ha formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTI i compiti assegnati all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-2015-265 del 24 novembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *s.m.i.* ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Art. 1

il parere istruttorio conclusivo allegato e parte integrante del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2010, n. DVA-DEC-2010-0000499, integrato dal parere istruttorio conclusivo allegato e parte integrante del decreto del medesimo Ministero del 11/10/2013, n. DM 0000269, per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. S.p.A. ubicata nel Comune di Messina (ME), identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Marbara, 7 – 20121 San Donato Milanese (MI), è aggiornato come indicato nel parere istruttorio conclusivo, reso il 23/07/2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, con protocollo n. CIPPC-2015-0001385, allegato e facente parte integrante del presente decreto.



UHP

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 29-*quarter*, comma 13, e dell'articolo 29-*decies*, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del provvedimento medesimo, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito.

Gian Luca Galletti



VAP



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC




Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA - 2015 - 0019593 del 27/07/2015

CIPPC-00-2015-0001385
del 23/07/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SNAM
Rete Gas Messina - Centrale di compressione gas di Messina - Procedimento di
modifica - ID 105/826

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo, unitamente alla nota prot. CIPPC-00_2015-0001382 del 23/07/2015, relativa alla
valutazione di congruità della tariffa.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

Armando Brath

All. c.s.



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI MESSINA
DECRETO AIA D.M. DEC-DVA-0000499 DEL 06/08/2010
MODIFICA SOSTANZIALE (ID 105/826)

GESTORE
LOCALITÀ

SNAM Rete Gas S.p.A.
Faro Superiore di Messina (ME)

GRUPPO ISTRUTTORE

Ing. Alberto Pacifico - Referente
Prof. Paolo Bevilacqua

Dott. Gaetano Capilli – Regione Sicilia
Dott. Antonino Carbonaro - Prov. Messina
Dott. Luigi Croce – Comune di Messina



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Introduzione	6
2.1.	Atti presupposti.....	7
2.2.	Atti normativi.....	7
2.3.	Atti e attività istruttorie.....	11
3.	Oggetto dell'autorizzazione	12
4.	Modifica richiesta dal Gestore	12
5.	Conclusioni del Gruppo Istruttore.....	15
6.	Tariffa istruttoria	17
7.	Piano di monitoraggio e controllo.....	17



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

2. INTRODUZIONE

In data 6 Agosto 2010 è stata rilasciata con decreto prot. DVA-DEC-2010-0000499 l'Autorizzazione Integrata Ambientale a Snam Rete Gas S.p.A. per l'esercizio della centrale di compressione gas ubicata in località Faro Superiore, nel Comune di Messina.

In data 11 Ottobre 2013 tale decreto è stato integrato con le prescrizioni aggiuntive contenute nel parere istruttorio allegato al decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013.

Tale decreto di riesame stabilisce per l'unità TC4 il rispetto dei valori limiti alle emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella.

Punto di emissione	Parametro (O2 rif. 15%)	Limite AIA transitorio (mg/Nm ³)	Limite AIA definitivo (mg/Nm ³)	Limiti MTD (mg/Nm ³)
Unità TC-4 - emissione E12	NOx	480 (fino al 31/10/2017)	75 (dal 01/11/2017)	50+90
	CO	100 (fino al 31/10/2017)	100 (dal 01/11/2017)	30+100

Inoltre il decreto stabilisce che *"i turbocompressori che non rispetteranno i valori limite di emissione nei tempi indicati [...] non potranno essere eserciti sino al termine dei lavori di adeguamento"*.

In data 30/06/2014 il Gestore ha richiesto con comunicazione prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014 un aggiornamento dell'AIA *"ai fini di inserire la deroga di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs 46/2014"*.

La presente relazione descrive la richiesta avanzata dal Gestore.



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 alla Centrale di compressione gas di Messina di SNAM Rete Gas S.p.A.;
visto	il Parere Istruttorio Conclusivo emesso in data 06/07/2011 con prot. CIPPC-00 2011-0001244;
visto	il decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013 con il quale è stato acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo prot. DVA-2013-001108 del 14/05/2013;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 0261-2012 del 23/04/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale di compressione gas di Messina di SNAM Rete Gas S.p.A., sita in località Faro Superiore nel comune di Messina, al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Alberto Pacifico – Referente Gruppo istruttore – Prof. Paolo Bevilacqua – Ing. Salvatore Tafaro;
vista	La lettera di dimissioni dell'Ing. Salvatore Tafaro del 13/07/2015, acquisita agli atti istruttori con prot. CIPPC-00 2015-0001333 del 15/07/2015;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Dott. Gaetano Capilli – Regione Sicilia – Dott. Antonino Carbonaro- Provincia di Messina – Dott. Luigi Croce – Comune di Messina;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Raffaella Manuzzi.

2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 " <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ";
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

	definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"l'autorità competente fissa valori limite di</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

	<p><i>emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stenta valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

	<p><i>provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i>
visto	La Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, <i>“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i>
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

	<p>recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”</i>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”</i>, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che <i>“le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”</i> .

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM al prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014;
esaminata	la comunicazione del MATTM di avvio del procedimento prot. DVA-2014-0035902 del 04/11/2014;
esaminata	la Relazione Istruttoria, redatta dal supporto tecnico ISPRA il 09/02/2015, prot. CIPPC-00 2015-0000285 del 10.02.2015;
esaminata	le integrazioni prodotte dal Gestore in data 10/04/2015 prot. Cent/rug 129 e acquisite dalla Commissione IPPC con prot. CIPPC-00-2015-0000809 del 16/04/2015;
vista	le e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviate per approvazione in data 18/02/2015 e 23/04/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, e le conseguenti approvazioni del GI;
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	SNAM Rete Gas – Centrale di compressione gas di Messina
Indirizzo	Via Carbonaro, 23 - Località Faro Superiore - Messina (ME)
Sede Legale	Piazza Santa Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Codice attività IPPC	categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Gestore Impianto	Davide Dall'Olio Via Maastricht, 1 – San Donato Milanese (MI) Recapito telefonico 02-37037483 (vedi comunicazione prot. DVA-2014-0012429 del 30/04/2014)
Referente IPPC	Luca Schieppati Via Maastricht, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI) Recapito telefonico 02.520.67224 e-mail luca.schieppati@snamretegas.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	Si, certificato ISO 14001.

4. MODIFICA RICHIESTA DAL GESTORE

In data 30/06/2014 il Gestore ha richiesto con comunicazione prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014 un aggiornamento dell'AIA "ai fini di inserire la deroga di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs 46/2014" relativamente alle emissioni in atmosfera dell'unità TC-4.

Si precisa che la centrale di Messina effettua il servizio di compressione del gas sul gasdotto Algeria-Italia per mezzo di turbine alimentate a gas naturale e utilizzate per l'azionamento diretto di compressori centrifughi, che forniscono al gas l'energia necessaria per il trasporto nella rete gasdotti.

La centrale è dotata delle seguenti unità di compressione:

- 3 unità con potenza termica di 55,917 MWt (unità TC-1, TC-2 e TC-3), entrate in esercizio nel 1982,
- 1 unità con potenza termica di 61,465 MWt (unità TC-4), entrata in esercizio nel 1994,
- 2 unità con potenza termica di 75,792 MWt (unità TC-5 e TC-6), entrate in esercizio nel 2006.

Con specifico riferimento all'**unità TC-4**, di interesse per il caso in esame, dal decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 risulta che il turbocompressore di questa unità è dotato:

- per quanto riguarda gli **NO_x**, di combustori che non consentono di garantire le prestazioni alle emissioni indicate nei BRefs di riferimento,
- per quanto riguarda il **CO**, di combustori che consentono di garantire le prestazioni alle emissioni indicate nei BRefs di riferimento.



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

Il § 9.2 del PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 stabilisce che il Gestore debba adeguare l'impianto in modo da rispettare i valori di emissione indicati nei BRefs di riferimento.

Nella seguente tabella, tratta dal decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013, è riportata la tempistica per l'adeguamento dell'unità TC-4 della Centrale.

Tabella 1

Unità	Data fine lavori (v. progetto di adeguamento di Marzo 2011)	Data di fine lavori per installazione DLE e SME/CEMS – aggiornamento dei termini
TC-4 (installazione DLE e SME)	30/06/2016	31/10/2017

Il decreto di riesame stabilisce per l'unità TC-4 i limiti riportati nella seguente tabella.

Tabella 2

Punto di emissione	Parametro (O2 rif. 15%)	Limite AIA transitorio (mg/Nm ³)	Limite AIA definitivo (mg/Nm ³)	Limiti MTD (mg/Nm ³)
Unità TC-4 – emissione E12	NOx	480 (fino al 31/10/2017)	75 (dal 01/11/2017)	50÷90
	CO	100 (fino al 31/10/2017)	100 (dal 01/11/2017)	30÷100

Inoltre il decreto di riesame stabilisce che *“i turbocompressori che non rispetteranno i valori limite di emissione nei tempi indicati [...] non potranno essere eserciti sino al termine dei lavori di adeguamento”*.

Il Gestore con comunicazione prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014 ha richiesto l'aggiornamento dell'AIA *“ai fini di inserire la deroga di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs 46/2014”* relativamente alle emissioni in atmosfera dell'unità TC-4.

Premesso che l'art. 22 del D.Lgs. 46/2014 citato dal Gestore ha modificato l'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, di seguito si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, così come modificati dal D.Lgs. 46/2014, di interesse per il caso in esame:

“Art. 273 - grandi impianti di combustione
[...]

3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;

4. *L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:*
- a) *il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*
 - b) *entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;*
 - c) *nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;*
 - d) *l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta."*

Considerato che:

- ❖ *l'unità TC-4 rientra nella categoria dei "grandi impianti di combustione anteriori al 2013", per i quali l'art. 273 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi ha stabilito che "i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016",*
- ❖ *l'unità TC-4 deve essere convertita al sistema DLE (Dry Low Emission) entro il 31/10/2017, come previsto dal programma definito dal decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013, dunque in data successiva al 01/01/2016,*
- ❖ *il decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013 stabilisce che fino alla data di conversione (31/10/2017) l'unità TC-4 deve rispettare i limiti riportati nella precedente Tabella 2: tali limiti risultano meno restrittivi di quelli stabiliti dalla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi,*
- ❖ *l'art. 273 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi stabilisce che nel periodo compreso tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2023 gli impianti di combustione anteriori al 2013 possano essere eserciti senza rispettare i limiti di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152 e smi, purchè sussistano le condizioni riportate ai punti a), b), c) e d) del comma 4 stesso,*

il Gestore richiede che l'unità TC-4 possa essere esercita rispettando i limiti stabiliti dal decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013, riportati nella precedente Tabella 2, in deroga



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

ai limiti stabiliti dalla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, come previsto dall'art. 273 comma 4 del D.Lgs. 152 e s.m.i.

A tal fine il Gestore nell'ambito della richiesta di aggiornamento presentata con comunicazione prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014 dichiara, come previsto dall'art. 273 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, che limiterà l'utilizzo dell'unità TC-4 per un totale di ore di esercizio complessive non superiore a 17.5000 dal 01/01/2016 al 31/12/2023. In merito precisa che quest'ultima data non sarà raggiunta in quanto l'unità TC-4 sarà convertita al sistema DLE entro la data del 31/10/2017, come previsto dal decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013.

Inoltre si impegna a comunicare all'autorità competente entro il 31 Maggio di ogni anno, a partire dal 2017, la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1 gennaio 2016.

Il Gestore nella stessa comunicazione "*sottolinea che le unità di compressione TC1 (E1), TC2 (E2), TC3 (E3), TC5 (E13) e TC6 (E14), in quanto grandi impianti di combustione esistenti, a decorrere dal 01/01/2016, rispetteranno i valori limite di cui all'allegato II, parte II, parte quinta, del D.Lgs 152/06 e s.m.i sez. 4 lettera A-bis (75 mg/Nmc per NOx e 100 mg/Nmc per il CO)*".

5. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

In data 30/06/2014 il Gestore ha richiesto con comunicazione prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014 un aggiornamento dell'AIA "*ai fini di inserire la deroga di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs 46/2014*" relativamente alle emissioni in atmosfera dell'unità TC-4.

In particolare il Gestore richiede che l'unità TC-4 possa essere esercitata rispettando i limiti stabiliti dal decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013, riportati nella precedente Tabella 2, in deroga ai limiti stabiliti dalla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, come previsto dall'art. 273 comma 4 del D.Lgs. 152 e s.m.i.

A tal fine il Gestore ha presentato con comunicazione prot. DVA-2014-0022326 del 07/07/2014 la richiesta di aggiornamento prevista dall'art. 273 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nella quale dichiara che limiterà l'utilizzo dell'unità TC-4 per un totale di ore di esercizio complessive non superiore a 17.5000 dal 01/01/2016 al 31/12/2023. In merito precisa che quest'ultima data non sarà raggiunta in quanto l'unità TC-4 sarà convertita al sistema DLE entro la data del 31/10/2017, come previsto dal decreto di riesame D.M. 0000269 del 11/10/2013.

Inoltre si impegna a comunicare all'autorità competente entro il 31 Maggio di ogni anno, a partire dal 2017, la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1 gennaio 2016.

Il Gruppo Istruttore (GI) a seguito di tale richiesta ed in considerazione del fatto che il D.Lgs 46/2014 ha, fra l'altro, ridefinito i valori limite di emissione degli NOx a partire dall'1.1.2016 e della lettera (prot. DVA-2014-0035071 del 29/10/2014) inviata dal MATTM alla Commissione AIA-IPPC ha ritenuto di richiedere come integrazioni al Gestore, con nota CIPPC-00-2015-0000672 del 26/03/2015 (inviata dal MATTM con prot. DVA-2015-0008700 del 30/03/2015), di meglio precisare in maniera impegnativa, entro 15 giorni dalla ricezione, quale delle seguenti alternative intende percorrere per l'utilizzo produttivo dell'Unità TC-4, nel periodo che va dall'1.1.2016 al 31.12.2023, in conformità della vigente normativa:

1. richiesta di deroga per il funzionamento alle condizioni attuali di emissione NOx per un totale max di 17.500 ore e successivo definitivo spegnimento con relativa dismissione dell'Unità al 31.12.2023;
2. richiesta di deroga per il funzionamento alle condizioni attuali per un totale max di 17.500 ore e adeguamento al 31/10/2017, con installazione del sistema DLE (Dry Low Emission), al valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nmc



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

(previsto in deroga per turbine a gas esistenti utilizzate per trasmissioni meccaniche) fino al 31.12.2023 con spegnimento definitivo e relativa dismissione dell'Unità dopo tale data;

3. richiesta di deroga per il funzionamento alle condizioni attuali per un totale max di 17.500 ore e successivo adeguamento, con installazione del sistema DLE, al valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nmc (valore previsto per impianti nuovi), in tal caso l'Unità potrà continuare a funzionare anche dopo il 31.12.2023;
4. spegnimento dell'Unità al 31.12.2015 e sua ripartenza con adeguamento, a seguito dell'installazione del sistema DLE, al valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nmc (previsto in deroga per turbine a gas esistenti utilizzate per trasmissioni meccaniche).

Il Gestore, con nota Cent/rug 129 del 10/04/2015 acquisita dalla Commissione Istruttoria IPPC il 16/04/2015 prot. CIPPC-00-2015-0000809, in risposta alla richiesta di cui sopra ha individuato nel punto 3 la sua scelta riguardante l'utilizzo dell'unità TC4 ovvero "richiesta di deroga per il funzionamento alle condizioni attuali per un totale max di 17.500 ore e successivo adeguamento, con installazione del sistema DLE, al valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nmc (valore previsto per impianti nuovi), in tal caso l'Unità potrà continuare a funzionare anche dopo il 31.12.2023". Pertanto a seguito di tale scelta il Gestore richiede, per l'unità TC4, l'aggiornamento del decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 con la revisione dell'attuale programmazione con il seguente prospetto:

Punto di emissione	Parametro (O2 rif. 15%)	Limite AIA transitorio (mg/Nm ³)	Limite AIA definitivo (mg/Nm ³)	Limiti MTD (mg/Nm ³)
Unità TC-4 emissione E12	NOx	480 (fino al 31/12/2023)	50 (dal 01/01/2024)	50÷90
	CO	100 (fino al 31/12/2023)	100 (dal 01/01/2024)	30÷100

Sulla base di tutto quanto sopra esposto

il Gruppo Istruttore (GI)
ritiene che

l'aggiornamento, richiesto ai sensi dell'art. 273 comma 4 lett. a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riguardante l'applicazione a partire dal 01/01/2016 dell'esenzione del turbocompressore TC4 alimentato a gas naturale dal rispetto del VLE relativo agli NOx (50 mg/Nm³) di cui al punto 1 di A bis, sez. 4, Parte II, Allegato II alla Parte Quinta del suddetto decreto, come previsto al comma 3 del medesimo art. 273, si configuri come modifica sostanziale dell'AIA, in accordo a quanto riportato dal MATTM nella nota del 29/10/2014 prot. n. 35071, in quanto comporta la definizione di valori limite meno rigorosi di quelli altrimenti vigenti.

Pertanto, considerato che nell'area circostante la centrale non sono state segnalate né rilevate particolari criticità della qualità dell'aria e/o specifiche misure riguardo alle emissioni in atmosfera adottate dalle autorità locali tramite strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale, il **GI accoglie l'istanza del Gestore a patto che siano in particolare rispettate le seguenti prescrizioni:**



Commissione Istruttoria IPPC
SNAM Rete Gas S.p.A.
Centrale di compressione gas di Messina

1. Il Gestore, nel rispetto della deroga concessa in applicazione di quanto stabilito dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 46/2014, non deve far funzionare l'unità TC4 per un numero di ore complessivo superiore a 17.500 nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2023;
2. Il Gestore inoltre, ai sensi della lettera b) comma 4 art. 273 del D.Lgs 152/06, deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2017, all'Autorità Competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
3. I valori limite transitori di emissione che il Gestore deve rispettare ~~dal~~ fino al 31 dicembre 2023 al camino E12, relativi alle emissioni dell'unità di compressione TC4, sono (con O2 al 15%):
NOx: 480 mg/Nm³
CO: 100 mg/Nm³;
4. I valori limite definitivi di emissione che il Gestore deve rispettare a partire dal 1° gennaio 2024 al camino E12, relativi alle emissioni dell'unità di compressione TC4, sono (con O2 al 15%):
NOx: 50 mg/Nm³
CO: 100 mg/Nm³;

* *Le emissioni si considerano conformi ai valori prescritti se, nel corso di una misurazione, le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non superino i suddetti valori.*

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 e dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014. Il GI informa, inoltre, il Gestore che le sue dichiarazioni rese costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere Istruttorio Conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

6. TARIFFA ISTRUTTORIA

Relativamente alla richiesta di pagamento della tariffa istruttoria, tenuto conto della lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DVA-2014-0035071 del 29/10/2014, **il GI evidenzia** che l'istanza del Gestore si connota come una **richiesta di modifica sostanziale** e che all'atto della presentazione dell'istanza, il Gestore ha allegato apposita quietanza di versamento di € 2.000 della prescritta tariffa di cui al D.M. 24 aprile 2008.

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il GI ritiene inoltre che il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 non necessita di aggiornamenti.